

# Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

del 18 marzo 2005

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 191a della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2004<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**           Scopo

Scopo della presente legge è assicurare entro i termini previsti l'istituzione del Tribunale amministrativo federale. Essa disciplina le competenze e la collaborazione tra gli organi interessati.

## **Art. 2**           Elezione

<sup>1</sup> L'Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale amministrativo federale; può assegnare al massimo 64 posti a tempo pieno.

<sup>2</sup> Essa designa la direzione provvisoria del Tribunale scegliendone i membri tra i giudici.

## **Art. 3**           Direzione provvisoria del Tribunale

<sup>1</sup> La direzione provvisoria del Tribunale si compone:

- a. del presidente del Tribunale;
- b. del vicepresidente;
- c. di tre altri membri del Tribunale.

<sup>2</sup> La direzione provvisoria prende le decisioni necessarie all'istituzione del Tribunale.

<sup>3</sup> Le competono segnatamente:

- a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b. l'assunzione del segretario generale e del suo supplente, dei cancellieri e del personale scientifico e amministrativo; prende in considerazione innanzitutto

RS 173.30

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2004 4229

- i candidati qualificati e idonei provenienti dagli attuali servizi dei ricorsi e commissioni di ricorso;
- c. l'assegnazione dei giudici alle camere nel quadro delle decisioni prese dalla Commissione giudiziaria in merito alla costituzione delle corti;
  - d. l'assegnazione dei cancellieri e del rimanente personale alle corti e alle camere;
  - e. l'allestimento del preventivo e del piano finanziario.

#### **Art. 4** Direzione del progetto «Nuovi tribunali federali»

<sup>1</sup> La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali», subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, prende tutte le misure di natura pianificatoria, organizzativa e giuridica necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Essa prepara le decisioni degli organi competenti e, fino all'insediamento della direzione provvisoria del Tribunale, decide autonomamente in merito ad ambiti amministrativi quali l'informatica, la biblioteca, l'archiviazione, la registrazione e la gestione delle pratiche.

#### **Art. 5** Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

##### *1. Legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento*

*Art. 173 n. 5*

##### *5. Disposizione transitoria dell'art. 40a (Commissione giudiziaria)*

<sup>1</sup> Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.

##### *2. Legge federale del 21 giugno 2002<sup>4</sup> sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale*

*Art. 3a* *Disposizione transitoria dell'art. 2*

<sup>1</sup> Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.

<sup>2</sup> Al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è autorizzato a integrare il capoverso 1 in tale legge.

<sup>3</sup> RS 171.10

<sup>4</sup> RS 173.72

<sup>5</sup> RS 173.32; FF 2005 3689

**Art. 6** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 2005<sup>6</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2005<sup>8</sup>.

23 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> RS 173.32; FF 2005 3689

<sup>7</sup> FF 2005 2049

<sup>8</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 sett. 2005.

